Allianz

Allianz
Investitori Sgr

Regolamento Unico di Gestione Semplificato
dei Fondi comuni di investimento mobiliare
aperti di diritto italiano
rientranti nell'ambito di applicazione
della Direttiva 2009/65/CE
appartenenti al

"Sistema Investitori Select"

Eighty-Twenty
Investitori Longevity

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025
Valido a decorrere dal 1° agosto 2025

A) Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa;
B) Caratteristiche del prodotto;
C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, armonizzati (di seguito "**Fondi**" o "**OICVM**"), appartenenti al "**SISTEMA INVESTITORI SELECT**", denominati rispettivamente: "**Eighty - Twenty**" e "**Investitori Longevity**". La durata di ciascun Fondo è fissata sino al 2050, salvo proroga. Per ciascun Fondo sono previste due Classi di quote (di seguito, congiuntamente, "**Classi**"), definite quote di "Classe A" e quote di "Classe B", che si differenziano per il regime commissionale applicato. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Le quote di ciascun Fondo appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.
Società di Gestione del Risparmio	**INVESTITORI SGR S.p.A.** (di seguito "SGR"), con sede legale in Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano. La SGR è iscritta al n. 27 - Sezione Gestori di OICVM e al n. 37 - Sezione Gestori di FIA, dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 58/98. La SGR appartiene al Gruppo Allianz. Indirizzo internet: www.investitorisgr.it
Depositario	**BNP Paribas S.A.** (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in 16, boulevard des Italiens, 75009 Parigi, operante tramite la propria Succursale Italia con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la Succursale Italia del Depositario ove sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi. Il sito internet del Depositario è: https://cib.bnpparibas. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse alla custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari	Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo, distinto per ciascuna Classe, determinato in millesimi di Euro, è calcolato quotidianamente tutti i giorni lavorativi e cioè tutti i giorni in cui è aperta la Borsa italiana, escluse le festività nazionali italiane. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo è pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della SGR. Sulle medesime fonti è inoltre pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa;
B) Caratteristiche del prodotto;
C) Modalità di funzionamento.

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1. Parte relativa a tutti i Fondi appartenenti al "Sistema Investitori Select"

1.1.1. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti (azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), depositi bancari e strumenti derivati) il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.

1.1.2. Nella gestione del patrimonio di ciascun Fondo, la SGR, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può:

a) effettuare investimenti in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenenti al "Gruppo dei dieci" (G-10);

b) nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento di ciascun Fondo indicata al successivo punto 1.3., investire in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo;

c) nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;

d) investire in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Gli OICR di terzi sono gestiti da primarie società selezionate sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento opportunamente valutato dalla SGR;

e) investire in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre Società di Gestione appartenenti allo stesso gruppo ("OICR collegati"), sempreché le politiche di investimento di detti OICR collegati siano compatibili con quella del Fondo;

f) astenersi dall'investire in titoli di emittenti che, secondo la propria opinione sono impegnate in attività commerciali vietate dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e dalla Convenzione di Oslo sulle bombe a grappolo. Nel determinare se un emittente è impegnato in una delle suddette attività la Società di Gestione può fare affidamento su valutazioni basate (a) su ricerche e analisi di istituti specializzati nella selezione degli emittenti in conformità a quanto stabilito dalle suddette Convenzioni, (b) su risposte ricevute dalla Società di Gestione nel corso degli incontri con gli azionisti, nonché (c) su informazioni pubbliche disponibili. Ciascuna valutazione può essere condotta dalla Società di Gestione autonomamente, da parte di soggetti terzi, o anche da altre società appartenenti al Gruppo Allianz;

g) resta ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei Partecipanti che si discostino dalle politiche di investimento descritte nel presente Regolamento;

h) compatibilmente con la politica d'investimento del Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

1.1.3. La valuta di denominazione di ciascun Fondo è l'Euro.

1.1.4. La SGR nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera, previsti dalla politica di investimento del Fondo, tiene conto della ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale dei suddetti strumenti finanziari sulla componente complessiva del portafoglio di ciascun Fondo.

1.1.5. Le poste denominate in valute estere differenti dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio corrente alla data di riferimento della valutazione, calcolato e pubblicato giornalmente dalla WM Company, sulla base delle ultime quotazioni disponibili sui circuiti informativi internazionali, oppure, in caso di mancato calcolo e pubblicazione, ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.1.6. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. "*investment grade*") sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie del *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le esposizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

1.1.7. Ai sensi del presente Regolamento, per "mercati regolamentati" si intendono i mercati regolamentati italiani autorizzati iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 64-*quater*, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 58/1998), i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario iscritti in un apposito elenco tenuto dall'ESMA (art. 56 della Direttiva 2014/65/UE) e i mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 58/1998).

1.1.8. Si riportano di seguito i controvalori in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito della politica di investimento di ciascun Fondo in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:
- principale: > 70%;
- prevalente: > 50%;
- significativo: compreso tra il 30% e il 50%;
- contenuto: compreso tra il 10 e il 30%;
- residuale: minore di 10%.

1.2. Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", i Fondi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, possono:
- investire in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, che devono essere preventivamente validate in base a quanto disposto dalle procedure interne, sono consentite unicamente al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio dei Fondi. Tali negoziazioni devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della *best execution*;
- investire, come già riportato al precedente punto 1.1.2., lett. *e*), in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo (c.d. "OICR collegati").

1.3. Parte relativa ai singoli Fondi

Eighty - Twenty

Fondo Flessibile

Oggetto

Il Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti obbligazionari di qualsiasi tipologia;
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti azionari;
- ETF;
- strumenti derivati;
- OICR;
- depositi bancari.

Politica di investimento
È un Fondo flessibile privo di parametro di riferimento (*benchmark*), che prevede l'investimento in titoli di natura obbligazionaria e azionaria con l'obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo. La politica di gestione del Fondo prevede l'investimento in misura flessibile tra titoli di natura obbligazionaria e titoli di natura azionaria, senza restrizioni relative all'area geografica, valutaria o settore merceologico. La componente obbligazionaria del portafoglio è investita principalmente in titoli di emittenti governativi, sovranazionali e societari - ivi inclusi emittenti appartenenti al settore finanziario. La componente azionaria del portafoglio é investita principalmente in titoli di emittenti a media ed elevata capitalizzazione. È ammesso l'investimento in titoli azionari e obbligazionari con merito creditizio inferiore a *investment grade*, nella misura massima complessiva del 20% del portafoglio.
La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del portafoglio complessivo, né superiori all'80% del portafoglio medesimo. La politica di investimento può essere realizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con le caratteristiche sopra descritte. Fermo restando quanto sopra, il Fondo può inoltre utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 30% delle attività complessive dello stesso.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura cosi come definite al punto 1.1.2. che precede. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento
Per la definizione della componente obbligazionaria del portafoglio la selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa le evoluzioni macroeconomiche (ad es. andamento dei tassi di interesse) e considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e, a seguire, sulla base dell'analisi fondamentale e dell'affidabilità degli emittenti.
Per la componente azionaria, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche, industriali e di bilancio per la selezione di aziende che presentano un profilo di investimento interessante, in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi (ad es. la capitalizzazione, le buone prospettive reddituali e dividendi stabili).

Investitori Longevity
Fondo Azionario Altre Specializzazioni

Oggetto
Il Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti azionari di qualsiasi tipologia;
- ETF;
- strumenti derivati;
- OICR;
- strumenti obbligazionari di qualsiasi tipologia;
- strumenti del mercato monetario;
- depositi bancari.

Politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in titoli natura azionaria con l'obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo. L'investimento azionario è effettuato senza restrizioni relative all'area geografica, valutaria o settore merceologico e comprende emittenti a media ed elevata capitalizzazione. La quota parte di allocazione azionaria non può essere inferiore al 70% del valore complessivo netto del Fondo. La politica di investimento può essere realizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con le caratteristiche sopra descritte. Fermo restando quanto sopra, il Fondo può inoltre utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 30% delle attività complessive dello stesso. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura così come definite all'art. 1.1.2. del presente Regolamento.
L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento
La selezione degli investimenti è effettuata con riferimento a società e settori merceologici che beneficiano dell'aumento dell'aspettativa di vita della popolazione. Il tema sottostante si riferisce in generale al progressivo aumento di spesa della fascia senile e contestualmente del suo crescente e duraturo trend demografico che si riflette in molteplici settori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, farmaceutico-medicale, tecnologico, dei consumi e della cura della persona. La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Alle citate considerazioni tematiche si affianca l'analisi fondamentale relativa alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e dei settori cui essi appartengono.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

I Fondi appartenenti al "**Sistema Investitori Select**" sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. Regime delle spese

3.1. Spese a carico dei Fondi

3.1.1. Sono a carico di ciascun Fondo:

a) il compenso da riconoscere alla SGR, ed il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo punto 3.2.;

b) il compenso dovuto al Depositario nella misura massima dello 0,03% annuale del valore complessivo netto del Fondo. Il compenso viene calcolato quotidianamente e prelevato con cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo all'inizio del trimestre successivo a quello di riferimento;

c) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei titoli);

d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo e dei prospetti periodici del Fondo, nonché i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;

e) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;

f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);

g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;

h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

j) il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

3.1.2. Ove siano imputabili a più Fondi, le spese di cui alle lettere precedenti vengono ripartite tra i singoli Fondi, in proporzione al patrimonio netto di ciascuno di essi.

3.1.3. Le spese e gli oneri sopraindicati sono pagati mediante prelievo dai conti del Fondo presso il Depositario, su istruzioni scritte della SGR con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. Compenso della SGR

3.2.1. Sono a carico di ciascun Fondo:

a) una **commissione annuale di gestione**, prevista per tutte le Classi di quote, calcolata quotidianamente in misura percentuale sul valore complessivo netto di ciascuna Classe di quote e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo medesimo all'inizio del mese successivo, pari a:

Denominazione e Classe	Commissione annua
Eighty - Twenty Classe A	0,5%
Eighty - Twenty Classe B	0,7%
Investitori Longevity Classe A	0,5%
Investitori Longevity Classe B	0,7%

b) il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**, pari allo 0,07% annuo, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascuna Classe di quote e prelevato con cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo all'inizio del trimestre successivo;

c) una **commissione d'incentivo**, prevista per la sola Classe A, calcolata come di seguito specificato.

Eighty - Twenty (Classe A)

Parametri di calcolo:

(i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello cui si riferisce la quota;
(ii) **Periodo di calcolo:** dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al Giorno di riferimento per il calcolo;
(iii) **Periodo di riferimento:** intera vita del Fondo;
(iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
(v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
(vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo/Classe rilevati nel Periodo di calcolo;
(vii) **High Watermark Assoluto (HWA):** il Valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti), registrato per ciascun Fondo/Classe fino al Giorno di riferimento per il calcolo.

In caso di avvio:
- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al Giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA.
Se la condizione di applicabilità risulta verificata, (i) si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal Valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel Giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA; (ii) il nuovo HWA è pari al Valore netto della quota nel Giorno di riferimento per il calcolo.
L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*.
La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio dello stesso. La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle commissioni maturate in ciascun mese solare è effettuato all'inizio del mese successivo.

Investitori Longevity (Classe A)

Parametri di calcolo:

(i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello cui si riferisce la quota;
(ii) **Periodo di calcolo:** l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento; decorre dall'ultimo Giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al Giorno di riferimento per il calcolo; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario;
(iii) **Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite:** 5 anni; decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;
(iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
(v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
(vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo/Classe rilevati nel Periodo di calcolo.

In relazione a ciascun Periodo di calcolo, per ciascun Fondo/Classe la commissione di incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percentuale del Valore netto della quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore all'incremento del relativo parametro di riferimento ("*overperformance*");
(ii) se la variazione del Valore netto della quota del Fondo, nel medesimo orizzonte temporale, è positiva. La variazione del parametro di riferimento - se negativa - è considerata pari a zero.
(iii) se eventuali *underperformance*, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni *overperformance* può essere utilizzata una sola volta per compensare le perdite pregresse durante tutta la vita del Fondo;

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*.
La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel Giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio dello stesso.
Il prelievo avviene dalle disponibilità liquide del Fondo nei primi giorni lavorativi del Periodo di calcolo successivo a quello di riferimento.

In caso di avvio di un nuovo Fondo/Classe, il primo prelievo della commissione di incentivo potrà avvenire nei primi giorni lavorativi successivi alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto nei primi giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario seguente.

Il parametro di riferimento utilizzato fini della determinazione della commissione di incentivo, è il seguente:

Fondo	Parametro di riferimento	Peso
Investitori Longevity Classe A	ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return Index in Euro) Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR	95% 5%

La Società di Gestione ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di incentivo e sulla politica di investimento di ciascun Fondo.

Ai fini del computo della commissione di incentivo, eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso.

Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi Partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.
La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base degli indici disponibili entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.

3.2.2. In ciascun esercizio, la commissione di gestione e quella di incentivo (ove prevista), complessivamente, non possono superare il 5% annuo del valore complessivo netto medio del Fondo.

3.2.3. Nel caso di investimento in parti di "OICR collegati", fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso, dal compenso riconosciuto alla SGR verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.

3.2.4. Il raffronto tra la variazione del valore unitario delle quote e l'andamento del parametro di riferimento è portato a conoscenza dei Partecipanti per mezzo della relazione di gestione annuale di ciascun Fondo.

3.3. Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.3.1. In relazione alla modalità di sottoscrizione prescelta dal Partecipante, la SGR ha diritto di prelevare le commissioni e spese di seguito riportate:

a) per il Fondo **Eighty - Twenty** una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme investite, nella misura massima del 2% dell'importo versato;

b) per il Fondo **Investitori Longevity** la SGR ha diritto di trattenere, all'atto del rimborso, una commissione pari al 2% prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite prima che sia trascorso il termine di 5 anni dalla data di sottoscrizione delle quote;

c) le imposte e tasse - applicabili a tutte le sottoscrizioni con qualsiasi modalità effettuate - relative al Modulo di sottoscrizione ed alla comunicazione di avvenuto investimento, eventualmente introdotte per legge successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento;

d) un diritto fisso pari a 100 Euro per ogni certificato emesso, in caso di richiesta di emissione di un certificato individuale nominativo in sostituzione del certificato cumulativo. Ove richiesto dal sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati come indicato nella *Scheda Identificativa* del presente Regolamento, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente.

È fatto divieto ai soggetti collocatori di porre a carico dei Partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa;
B) Caratteristiche del prodotto;
C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al Giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il Giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15:00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta a quello riconosciuto dalla banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel Giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante:
   - versamenti in unica soluzione per un importo minimo iniziale di 100.000 Euro per il Fondo Eighty - Twenty e di 50.000 Euro per il Fondo Investitori Longevity. L'importo minimo di eventuali versamenti successivi, effettuati a fronte del medesimo Modulo di sottoscrizione, deve essere di 10.000 Euro per il Fondo Eighty - Twenty e di 5.000 Euro per il Fondo Investitori Longevity.

La SGR si riserva la facoltà di applicare a favore di determinati soggetti o particolari categorie di investitori, importi minimi di sottoscrizione differenti da quelli indicati;
- adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate al paragrafo I.3 che segue.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) e del mezzo di pagamento utilizzato per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. Il versamento del corrispettivo in Euro deve avvenire mediante bonifico bancario a favore di Investitori SGR S.p.A. - Rubrica Fondo alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.

5. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *Scheda Identificativa* del presente Regolamento.

I.3 Operazioni di passaggio tra Fondi gestiti dalla SGR *(switch)*

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo gestito dalla SGR, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di uno o più altri Fondi della SGR, nella misura in cui ciò risulti consentito dai relativi Regolamenti di gestione.

Il presente Regolamento consente, con riguardo al Fondo, tanto la sottoscrizione delle relative quote a fronte del rimborso di quote di altri Fondi gestiti dalla SGR, quanto il rimborso delle quote con contestuale sottoscrizione (nei limiti in cui ciò risulti consentito dal relativo Regolamento) di quote di altri Fondi.

2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con le seguenti modalità:
- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15:00;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante è lo stesso giorno di regolamento del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti.

È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal Giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.
   La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo Giorno di riferimento.
   La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.
      La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

   b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.
      Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione annuale di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute.
   Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
   - le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.
   Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
   - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore, di importo complessivo superiore al 3% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i Partecipanti al Fondo.
     In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote del relativo giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quarto giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.

   Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti.
   Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso, la cui richiesta deve essere effettuata per iscritto, è corrisposto a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato al sottoscrittore.

2. Se la richiesta di rimborso avviene prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione, il pagamento può essere sospeso sino a che venga accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato secondo quanto previsto dall'art. II della Parte C) del presente Regolamento.
   Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante.
   Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.

5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;

   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

   d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

   e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

   f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

   g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie ove tecnicamente possibile;

   h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. *g)* si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. *e)*;

   i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Investitori SGR S.p.A.

Sede Legale: Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano
Tel. +39 02 7216 2500 - Fax +39 02 80580271

Capitale Sociale Euro 1.015.800 interamente versato
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 13326300152
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320

Iscritta all'Albo delle SGR al n. 27 - Sezione gestori di OICVM
e al n. 37 - Sezione gestori di FIA
R.E.A. di Milano n. 1638046
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia cod. SGR 0050
Società con socio unico, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.